NORME PER IL CONTROLLO SULLE MUNIZIONI COMMERCIALI PER USO CIVILE

Art. 3

Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare

Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:

a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;

b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;

c) il numero di identificazione del lotto e la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare;

d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;

e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1993, non più in vigore dal 14 settembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile
Estremi	Legge 6 dicembre 1993, n. 509
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-il-controllo-sulle-munizioni-commerciali-per-uso-civile/art-3-indicazione-obbligatoria-sulla-unita-di-imballaggio-elementare/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it